



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERV.CONTRATTIE CENTRALE ACQUISTI - APAC

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S170-00006

OGGETTO:

Indirizzi sulla proroga di validità dei contratti attuativi della Convenzione n. di raccolta 44884 del 28 novembre 2017 per l'erogazione di servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti strumentali della medesima, in favore dei soggetti e degli Enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Lotto Unico.

In data 28 novembre 2017 è stato sottoscritto il contratto n. di raccolta 44884 relativo alla convenzione per l'erogazione di servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti strumentali della medesima, in favore dei soggetti e degli Enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 Lotto Unico tra la Provincia Autonoma di Trento e l'impresa Noovle Srl con sede in Milano, via della Giustizia n. 10, c.f. e p.Iva n. 08212960960.

Con determinazione del dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti n. 25 di data 24 giugno 2020 è stato approvato lo schema di Atto di Sottomissione, stipulato in data 7 luglio 2020, con cui si è proceduto ad estendere del 20% la voce "Servizi Upgrade Collaboration" per un importo complessivo pari ad Euro 45.000,00, determinando un aumento del massimale della Convenzione in parola da Euro 2.369.256,00.= ad Euro 2.414.256,00.=, oltre iva.

Con successiva determinazione n. 2869 di data 18 agosto 2021 è stato approvato lo schema del Primo Atto Aggiuntivo, stipulato in data 16 settembre 2021, con cui è si è proceduto ad aumentare il massimale della Convenzione in oggetto ad Euro 2.439.006,00.= (duemilioni quattrocentotrentanove milasei/00) (Euro 2.369.256,00 contratto originario più Euro 45.000,00 atto di sottomissione più Euro 24.750,00 primo atto aggiuntivo).

La Convenzione in parola è risultata attiva – nel senso della possibilità di eseguire nuovi ordinativi - nel periodo compreso dal 28 novembre 2017 al 27 novembre 2021 e continua a costituire la disciplina quadro contrattuale per i contratti attuativi in essere.

Con determinazione n. 6765 dd. 26 novembre 2021 il Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti ha autorizzato l'indizione di una nuova gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol - lotto unico, in base alle scelte tecniche ed alle indicazioni di gara dettate competenti Strutture provinciali.

Detta procedura di gara per l'individuazione del nuovo aggiudicatario è tutt'ora in corso.

Premesso quanto sopra, considerata l'intervenuta scadenza della Convenzione in parola e nelle more dell'affidamento della procedura di gara in atto, si ravvisa la necessità - per ragioni di economicità ed efficienza e per assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha determinato un radicale cambiamento nell'organizzazione del lavoro delle amministrazioni pubbliche ed ha comportato anche il passaggio al lavoro agile / smart working al domicilio dei dipendenti - di continuare ad usufruire dei servizi in corso senza soluzione di continuità, prorogando la durata dei contratti attuativi.

In tal senso si dà atto che il massimale originario della predetta Convenzione risulta attualmente ampiamente capiente (residuano ad oggi circa 400.000 Euro) ed idoneo ad assicurare il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche trentine aventi titolo nella finestra temporale della proroga tecnica che si rende necessaria a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato amministrativo allegato alla ridetta convenzione.

In tal senso il Servizio Contratti e centrale acquisti, in seguito ad incontro dd. 3 dicembre 2021, ha ottenuto dall'attuale fornitore Noovle Srl, con nota acquisita al prot. prov. n. PAT/RFS170-24/01/2022-0053223, la preventiva disponibilità alla proroga degli ordinativi di fornitura.

Con la suddetta nota del 24 gennaio 2022 Noovle Srl ha comunicato altresì che con atto di fusione Rep. n. 63837 Racc. n. 33044 registrato a Roma il 24/09/2021, a firma del notaio Nicola Atlante, con effetti decorrenti dal termine della giornata del 30 settembre 2021, la Società Noovle Srl con sede legale in via della Giustizia 10, 20125 Milano e P. Iva 08212960960 è stata fusa per incorporazione nella Società Noovle Spa Società Benefit, Codice Fiscale/Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11432040969, Sede Legale in Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano (MI). In conseguenza della fusione per incorporazione, la Società incorporante Noovle S.p.A. è quindi subentrata in tutte le attività e passività, diritti e obblighi facenti capo alla società incorporata Noovle S.r.l.

Di conseguenza l'atto di proroga degli ordinativi di fornitura della convenzione in oggetto sarà formalizzato tra APAC e Noovle Spa per cui sono state nel frattempo eseguite le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale ed il nulla osta da parte della Struttura provinciale di competenza espressa con nota PAT/RFS172/U257-04/02/2022-0086848 da parte del Servizio ICT e trasformazione digitale.

In virtù di quanto previsto dal già citato art. 5 comma 2 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione in oggetto, si prevede che le Amministrazioni pubbliche trentine, che hanno eseguito ordinativi di fornitura in scadenza nella finestra temporale della proroga tecnica di sei mesi (28 novembre 2021 – 28 maggio 2022), possano continuare ad usufruire dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud, esplicitando il proprio fabbisogno ad APAC, che provvederà di volta in volta a) a verificare la capienza residua della Convenzione, b) ad allestire il negozio elettronico con i quantitativi effettivamente necessari alla singola Amministrazione per eseguire, in mera continuità, il proprio ordinativo in proroga tecnica.

Per inciso, dato atto che la modalità di pagamento dei servizi è incentrata su canoni trimestrali, in prima fase saranno ammessi fabbisogni limitati ad un trimestre, richiamato in tal senso l'art. 106, co. 11 del Codice dei Contratti pubblici per cui la proroga tecnica va in ogni caso limitata alle effettive necessità, in attesa dell'aggiudicazione. Nel caso non sopravvenga l'aggiudicazione della nuova gara si replicherà un ulteriore ordinativo trimestrale, sempre nel limite dell'importo massimo complessivo residuo della Convenzione.

Rimane ovviamente fermo che le Amministrazioni devono portare a completamento gli ordinativi (contratti attuativi) staccati durante la proroga tecnica, prima di poter aderire alla nuova convenzione, la cui procedura è in corso di aggiudicazione.

Si dà atto che Noovle Spa ha dato disponibilità, durante la proroga tecnica, 1) ad accettare anche ordinativi che, storicamente finalizzati ad acquisire le sole licenze basi, siano ora implementati con l'upgrade collaboration, nell'interesse delle Amministrazioni con ordinativi ovviamente in scadenza nella ridetta finestra temporale e 2) a ricevere ordini anche mensili e non solo trimestrali.

A tal proposito si dispone che in prima battuta saranno autorizzati solo ordini trimestrali; in prossimità dell'aggiudicazione della nuova convenzione o della scadenza del 1° trimestre, la Provincia valuterà l'opportunità di ordini mensili.

Risultano altresì rispettate le previsioni dell'art. 27, co. 2 lettera e) della legge provinciale 2/2016, poiché la proroga degli ordinativi di fornitura in parola si configura come una modifica non sostanziale ai sensi del successivo co. 5 (modifica non significativa per la platea dei possibili partecipanti alla procedura di aggiudicazione, non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario, non estende l'ambito di applicazione del contratto e non apporta modifiche soggettive lato operatore economico).

Pertanto, premesso quanto sopra, ricorrendo le condizioni previste, è possibile prorogare la validità dei contratti attuativi in essere della Convenzione provinciale per l'erogazione di servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi, permettendo alle amministrazioni pubbliche di integrare il proprio fabbisogno per un ulteriore periodo di tempo in attesa dell'attivazione della nuova convenzione provinciale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente

- viste le norme e gli atti citati in premessa;
- vista in particolare la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Legge sui contratti e sui beni provinciali", e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

determina

1) di dare atto dell'intervenuta fusione per incorporazione di Noovle Srl in Noovle Spa Società Benefit come da atto di fusione Rep. n. 63837 Racc. n. 33044 registrato a Roma il 24/09/2021 a firma del notaio Nicola Atlante, con effetti decorrenti dal termine della giornata del 30 settembre 2021, per effetto della quale Noovle Spa è subentrata in tutte le attività e passività, diritti e obblighi facenti capo alla società incorporata Noovle S.r.l, su cui non vi sono preclusioni di sorta per quanto indicato in premessa;

2) di dare atto che è stata acquisita dall'impresa Noovle Srl (ora Noovle Spa), attuale affidataria del servizio, la disponibilità alla proroga tecnica degli ordinativi di fornitura, attuativi della convenzione provinciale citata in premessa n. di raccolta 44884 di data 28 novembre 2017;

3) di dare atto che la proroga tecnica di cui al precedente punto 2) si rende necessaria per assicurare la continuità del servizio, nelle more dell'affidamento della procedura di gara in atto finalizzata all'attivazione di una nuova convenzione provinciale, per le ragioni indicate in premessa;

4) di dare atto che la proroga degli ordinativi di fornitura in parola si configura come una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 27, co. 2 lettera e) e co. 5 della legge provinciale 2/2016 (modifica non significativa per la platea dei possibili partecipanti alla procedura di aggiudicazione, non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario, non estende l'ambito di applicazione del contratto e non apporta modifiche soggettive lato operatore economico), nel rispetto delle indicazioni recate all'art. 5, co. 2 del Capitolato amministrativo della convenzione citata al precedente punto 1;

5) di dare atto che le Amministrazioni pubbliche trentine, che hanno in essere un contratto attuativo della predetta convenzione, in scadenza nella finestra temporale della proroga tecnica di sei mesi (28 novembre 2021 – 28 maggio 2022), possono continuare ad usufruire dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud, procedendo con la proroga tecnica di cui al precedente punto 2, con le modalità indicate in premessa;

6) di dare atto che le Amministrazioni pubbliche trentine devono portare a completamento gli ordinativi (contratti attuativi) staccati durante la proroga tecnica, prima di poter aderire alla nuova convenzione provinciale;

7) di dare ampia informazione alle Amministrazioni pubbliche trentine del contenuto del presente provvedimento e dei passaggi tecnici attuativi necessari, già peraltro preannunciati con circolare PAT/RFS170-26/11/2021-0857507;

8) di dare atto che la proroga tecnica dei contratti attuativi non comporta alcun aumento del valore della convenzione, il cui importo originario risulta dunque attualmente ampiamente capiente, come evidenziato nella parte premessuale del presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio provinciale;

10) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE

Guido Baldessarelli

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).